

Comune di **RUVO DI PUGLIA**  
Provincia di Bari



Regolamento per la disciplina  
della Tassa sui Rifiuti (TARI)

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 25 del 16/7/2020

# INDICE

## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. – Oggetto del regolamento ed istituzione della tassa
- Art. 2. – Gestione del servizio e classificazione dei rifiuti
- Art. 3. - Rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 4. - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 5. - Locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani
- Art. 6. - Scuole Statali
- Art. 7. - Soggetto attivo
- Art. 8. - Presupposto
- Art. 9. - Soggetti passivi
- Art. 10. - Determinazione della superficie
- Art. 11. - Periodi di applicazione del tributo
- Art. 12. – Trattamento dati personali

## TITOLO II – COSTO DEL SERVIZIO E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

- Art. 13. - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
- Art. 14.- Piano finanziario
- Art. 15. - Determinazione ed articolazione delle tariffe del rifiuto
- Art. 16. - Tariffa per utenze domestiche
- Art. 17. - Occupanti le utenze domestiche
- Art. 18. - Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 19. - Tariffa per utenze non domestiche
- Art. 20. - Tributo giornaliero

## TITOLO III – RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

- Art. 21. - Produzione di rifiuti speciali e non assimilati – Riduzioni superficiali
- Art. 22. - Riduzioni tariffarie per le utenze non domestiche
- Art. 23 - Agevolazione particolare per le utenze non domestiche
- Art. 24. - Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 25. - Riduzione per raccolta differenziata utenze domestiche
- Art. 26. – Riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 27. – Esenzioni per le utenze domestiche
- Art. 28. – Cumulo di riduzioni
- Art. 29. – Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni

## TITOLO IV – DICHIARAZIONI E RISCOSSIONE

- Art. 30. – Obbligo di dichiarazione
- Art. 31. – Termini di presentazione della dichiarazione
- Art. 32. – Tributo provinciale
- Art. 33. – Riscossione
- Art. 34. – Importo minimo

## **TITOLO V – ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO**

- Art. 35. – Funzionario responsabile
- Art. 36. – Poteri del comune – Attività di controllo e accertamento
- Art. 37. – Sanzioni – Ravvedimento Operoso
- Art. 38. – Dilazioni di pagamento per avvisi di accertamento
- Art. 39. – Riscossione coattiva
- Art. 40. – Interessi
- Art. 41. – Rimborsi
- Art. 42. – Contenzioso

## **TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE**

- Art. 43. – Disposizioni finali ed Entrata in vigore

## **ALLEGATI REGOLAMENTO TARI**

- “A”** – Sostanze assimilate ai rifiuti urbani
- “B”** – Categorie di utenze non domestiche (*come da DPR 158/99*)
- “C”** – Categorie di utenze non domestiche (*raggruppati in base ai codici ATECO*)
- “D”** – Planimetria perimetro del *“nucleo antico – Centro Storico”*

## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 - Oggetto del Regolamento e istituzione del Tributo

1. Il presente capo disciplina l'applicazione della Tassa sui Rifiuti TARI diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti a decorrere dal 1/1/2014, in attuazione dell'art. 1 commi dal 641 al 667 e commi dal 682 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i.
2. La presente disciplina è adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446.
3. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi attivare, con il presente regolamento, la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### Art. 2 - Gestione del servizio e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
3. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
  - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
  - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
  - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
4. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, salvo che il comune non li abbia assimilati ai rifiuti urbani nel rispetto della normativa vigente:
  - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
  - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
  - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
  - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
  - e) i rifiuti da attività commerciali;
  - f) i rifiuti da attività di servizio;

- g)** i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h)** i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

### **Art. 3 Rifiuti Assimilati Agli Urbani**

**1.** In mancanza dei decreti attuativi di cui all'art. 195 comma 2 lett. e) del Decreto Legislativo 152/2006 e nel rispetto dei criteri dettati dalla Delibera interministeriale 27/7/1984 e dei regolamenti ex art. 21 del Decreto Legislativo n° 22/1997, sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato "A" (*che costituisce parte integrale e sostanziale del presente regolamento*) provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che la quantità globale (in Kg.) di detti rifiuti prodotti non superi il presuntivo valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui all'allegato 1, punto 4.4 del Decreto del Presidente della Repubblica n° 158/1999 .

### **ART. 4 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti**

- 1.** Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
- a)** le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
  - b)** il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
  - c)** il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato;
  - d)** i rifiuti radioattivi;
  - e)** i materiali esplosivi in disuso;
  - f)** le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- 2.** Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a)** le acque di scarico;
  - b)** i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
  - c)** le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali

abbattuti per eradicare epizoozie e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

- d)** i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

#### **Art. 5 - Locali e aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani**

**1.** Non sono soggetti all'applicazione della TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno. Tali circostanze devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione con allegata idonea documentazione. Presentano tali caratteristiche:

##### Utenze domestiche

- a)** soffitte, solai e sottotetti, lavanderie, legnaie e simili di altezza non superiore a 1,5 metri;
- b)** centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- c)** unità immobiliari non utilizzabili e non predisposte all'uso in quanto:
  - non servite mediante allaccio anche ad uno solo dei servizi pubblici o privati di erogazione di energia elettrica, gas, acqua etc. e
  - prive di arredi e/o suppellettili.
- d)** unità immobiliari in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili in quanto oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e comunque, dalla data di inizio lavori e non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

##### Utenze non domestiche

- f)** centrali termiche e locali riservati stabilmente ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- g)** le superfici degli impianti sportivi, posseduti o gestiti da privati, destinate al solo esercizio di attività sportiva, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro;
- h)** le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- i)** le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- l)** le superfici destinate solo ed esclusivamente all'esercizio di culti ammessi dallo Stato Italiano, limitatamente alla parte ove si celebrano i riti religiosi, fermo restando la tassazione di tutte le altre superfici a qualsiasi uso adibito (oratori, casa del ministro del culto, locali adibiti a forme ricreative ecc.);
- m)** le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili;
- n)** le serre a terra;
- o)** le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di

degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive,

**p)** unità immobiliari non utilizzabili e non predisposte all'uso in quanto:

- non servite mediante allaccio anche ad uno solo dei servizi pubblici o privati di erogazione di energia elettrica, gas, acqua etc. e
- prive di arredi e/o suppellettili;

**q)** le superfici adibite all'allevamento di animali;

**r)** fabbricati destinati alla vendita posseduti da imprese di costruzione, ristrutturazione o vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che non risultino locati;

**2.** Non sono inoltre soggetti alla TARI i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista da norme di legge, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientali o di protezione civile.

**3.** Le circostanze sopra elencate devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili mediante verifica dello stato dei luoghi a cura del personale dell'Ufficio Tributi, o da idonea documentazione.

**4.** Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

#### **ART. 6 - Scuole statali**

**1.** Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

#### **Art. 7 - Soggetto attivo**

**1.** Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

#### **Art. 8 - Presupposto**

**1.** Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

**2.** Si intendono per:

➤ *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato o su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

➤ *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

➤ *utenze domestiche*, le superfici adibite a civili abitazione (utenze abitative) comprensive delle superfici adibite ad uso pertinenziale come cantine, autorimesse, soffitte, depositi (utenze pertinenziali);

➤ *utenze non domestiche*, le restanti superfici a qualsiasi uso adibite, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

**3.** Non sono soggette all'applicazione del tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili ad eccezione delle aree scoperte operative;

c) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

**4.** La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice (*valida quindi fino a prova contraria a carico del contribuente*) dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

**5.** La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

#### **ART. 9 - Soggetti passivi**

**1.** Il tributo è dovuto da chiunque nel territorio comunale occupi o detenga locali o aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.

**2.** Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

**3.** In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

**4.** Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

#### **Art. 10 – Determinazione della superficie**

**1.** In sede di prima applicazione della TARI e sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, la superficie tassabile delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo, se non variate, si considerano le superfici già dichiarate negli anni precedenti ai fini della TARSU e/o della TARES.

**2.** Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo

criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

**3.** Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.

**4.** La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore o uguale a 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

**5.** La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero – *eccezionalmente* - da misurazione diretta effettuata da personale dell'Ufficio Tributi autorizzato dal Dirigente. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

**6.** Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina.

**7.** La superficie complessiva delle utenze domestiche, autonomamente censite in catasto, non è mai frazionabile tra più soggetti passivi.

#### **Art. 11 Periodi di applicazione del tributo**

**1.** Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

**2.** L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché la cessazione sia debitamente e tempestivamente dichiarata.

**3.** Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare delle superfici e/o delle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal primo giorno del mese successivo a quello di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa.

**4.** Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

**5.** I termini di presentazione della dichiarazione di inizio, variazione e/o cessazione dei locali e delle aree sono disciplinati dal successivo articolo 31.

#### **ART. 12 – Trattamento dati personali.**

**1.** I dati acquisiti al fine dell'applicazione dei tributi sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003

## **TITOLO II – COSTO DEL SERVIZIO E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE**

### **Art. 13 – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti**

- 1.** Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
- 2.** In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
- 3.** Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
- 4.** Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
- 5.** A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
- 6.** I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

### **Art. 14 – Piano finanziario**

- 1.** La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
- 2.** Sulla base della normativa vigente, i gestori predispongono annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per Regolazione dell'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
- 3.** Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati.
- 4.** La procedura di validazione viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
- 5.** Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità il piano economico finanziario, così come definitivamente predisposto e validato, nonché i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
- 6.** L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli validati dall'Ente territorialmente competente.

### **Art. 15 – Determinazione ed articolazione delle tariffe del tributo**

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il Consiglio Comunale determina annualmente le tariffe entro il termine fissato dalle norme previste per l'approvazione del bilancio di previsione sulla base del Piano finanziario.
3. Le tariffe del tributo sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma 2, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica la tariffa deliberata per l'anno precedente.
5. La tariffa è determinata sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ed è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
6. Nelle more dell'implementazione di adeguati strumenti operativi di puntuale misurazione della quantità di rifiuti prodotti e conferiti da ogni singola utenza (domestica e non domestica), le tariffe vengono determinate sulla base del metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999
7. La tariffa è articolata per fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

Le utenze domestiche a loro volta si intendono distinte in:

- a) Utenze domestiche di residenza (*ove il soggetto passivo vi pone la propria residenza anagrafica*)
  - b) Utenze domestiche di non residenza (*cosiddette "seconde case a disposizione" detenute*)
8. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche in base ai criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

9. La suddivisione dei costi fissi e variabili tra utenze domestiche e non domestiche, viene determinata annualmente "*per differenza*" fondata sulla conoscenza della produzione globale annua di rifiuti (QT) e sulla produzione riferita all'insieme delle utenze non domestiche (Qnd), calcolando per differenza la produzione globale di rifiuto annuo delle utenze domestiche (Qd).

Per ottenere il Qnd si moltiplicano le superfici iscritte a ruolo delle utenze non domestiche al 31 dicembre dell'anno precedente per i rispettivi indici di produzione (KD) previsti dal D.P.R. 158/1999. Ottenuto in tal modo il riparto della produzione annua di rifiuti distinto per Qnd e Qd, il rapporto percentuale tra i due valori rappresenta la percentuale di riparto dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche. In formula:

$$QT : 100 = Qnd : x$$

Il dato quantitativo di tutti i rifiuti prodotti è rilevato dalla comunicazione annuale rilevata dal Portale Ambientale della Regione Puglia AROBA1.

#### **ART. 16 - Tariffa per utenze domestiche**

6. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi (tabella 1b coefficiente Ka SUD).

7. La quota variabile della tariffa è invece rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificati per Kg., prodotta da ciascuna utenza domestica, applicando un sistema presuntivo, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (tabella 2 coefficiente Kb).

8. I coefficienti Ka e Kb, rilevanti nel calcolo della tariffa, sono determinati nella delibera tariffaria.

### **ART. 17 - Occupanti le utenze domestiche**

1. Per le utenze domestiche ad uso abitativo condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico ma che di fatto dimorano nella stessa unità immobiliare.

2. Per le utenze domestiche, condotte da soggetti non residenti nell'immobile, tenute a disposizione (*cosiddette "seconde case"*) se detenute:

a) da soggetti residenti nel Comune, si assume come numero degli occupanti quello risultante in anagrafe.

Se detenute:

b) da soggetti non residenti nel Comune e da cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), si assume come numero degli occupanti quello indicato dal contribuente nella dichiarazione; in mancanza di tale indicazione, il numero degli occupanti viene fissato in n° 3 unità.

3. Per le utenze domestiche occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

4. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data del 1° gennaio dell'anno di tassazione. Per le nuove utenze, alla data di inizio occupazione. Nel caso di variazioni successivamente intervenute queste verranno conguagliate nell'anno successivo.

5. La superficie di riferimento per le iscrizioni o le volture d'ufficio è quella risultante in Ufficio se già misurate, in mancanza quella pari all'80% della superficie catastale di cui al DPR n° 138/1998, fornita dall'Agenzia delle Entrate/Territorio. La superficie complessiva delle utenze domestiche, autonomamente censite in catasto, non è mai frazionabile tra più soggetti passivi.

6. Solo ed esclusivamente ai fini della determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche, sono considerati presenti nel nucleo familiare i membri temporaneamente domiciliati altrove per un periodo inferiore ad un anno.

Se l'assenza è superiore ad un anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa per i seguenti casi e a condizione che l'assenza sia richiesta e adeguatamente documentata entro e non oltre il 30 giugno di ciascuna anno:

a) servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero o in altra regione italiana;

b) frequenza di corsi di studio universitari effettuati all'estero o in altre regioni italiane;

c) degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari.

7. Le cantine, le autorimesse, le soffitte o gli altri luoghi di deposito, ai fini della tassazione, catastalmente identificate nella categoria "C" e rientranti nel perimetro urbano, se detenute:

a) da persone fisiche, prive nel comune di utenze abitative, si considerano utenze domestiche condotte da un occupante e pertanto viene applicata sia la parte fissa che la parte variabile della tariffa.

b) da persona giuridica, si considerano utenze non domestiche. (*Cat.3 autorimesse e magazzini senza vendita diretta*).

8. I depositi, le autorimesse, catastalmente identificate nella categoria "C", che non rientrano nel

perimetro urbano, ossia insistenti nelle zone non servite dal servizio di raccolta dei rifiuti, occupate o condotte da persone fisiche si considerano utenze domestiche condotte da un occupante e pertanto, ai fini della tassazione, viene applicata sia la parte fissa che la parte variabile della tariffa.

**9.** Per le unità immobiliari destinati ad attività ricettiva (*affittacamere, Bed and Breakfast, case vacanza etc.*) gestite sia in forma imprenditoriale che in forma non imprenditoriale, ai fini della determinazione della tariffa, si considera un numero di occupanti pari al numero massimo di posti letto autorizzati.

#### **ART. 18 - Classificazione delle utenze non domestiche**

- 1.** Le utenze non domestiche, sono suddivise nelle categorie di attività indicate nel D.P.R. 158/1999, indicate nell'allegato "B", sulla base della categoria di occupazione dichiarata.
- 2.** Ai fini della tassazione, l'inserimento di un'utenza non domestica in una delle categorie di attività di cui al comma 1, viene effettuata in base all'attività principale svolta dal contribuente e identificata nell'elenco contenuto nell'allegato "C", redatto in base alla classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT. Le attività non ricomprese nell'allegato "C" sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
- 3.** La tariffa applicabile per ogni attività è di norma unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi.
- 4.** In deroga alle disposizioni di cui al comma 3, il criterio della tariffa unica può essere disatteso ove il contribuente dichiara la diversa destinazione d'uso del locale e dell'area o delle loro porzioni. In tale caso ad ogni diversa porzione di superficie si applica la tariffa corrispondente all'effettiva destinazione d'uso.
- 5.** In caso di svolgimento di più attività nel medesimo immobile, qualora non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale, dalla denuncia del contribuente, o da altri elementi.

#### **ART. 19 - Tariffa per le utenze non domestiche**

- 1.** La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti **Kc** di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 2.** La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti **Kd** di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 3.** I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

#### **ART. 20 - Tributo giornaliero**

- 1.** Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o

senza autorizzazione, locali od aree scoperte pubbliche o di uso pubblico nonché aree scoperte gravate da servitù di pubblico passaggio.

**2.** Le occupazioni pari o eccedenti i 183 giorni sono soggette al tributo in via ordinaria.

**3.** Non sono soggette al tributo giornaliero le aree la cui occupazione duri complessivamente meno di un giorno (24 ore).

**4.** Così come previsto dal comma 663 dell'Art. 1 della Legge 147/2013, la tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, aumentandola del 100%.

In mancanza della corrispondente categoria di attività è applicata la tariffa della categoria assimilabile per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

**5.** L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la Tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) con il modulo di versamento di cui all'Art. 50 del D.Lgs. 507/1993.

**6.** Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

**7.** L'ufficio comunale addetto al rilascio delle autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico è tenuto a trasmettere all'Ufficio Tributi tutte le concessioni rilasciate.

## TITOLO III – RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

### Art. 21 – Produzione di rifiuti speciali e non assimilati - Riduzioni superficiali

1. In attuazione di quanto previsto dall'art 1 comma 649 e dal comma 682 lettera a) punto 5 della Legge 27/12/2013 n. 147, nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati o di sostanza comunque non conferibili al pubblico servizio, l'individuazione delle superfici è effettuata in maniera forfetaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali di riduzione distinte per tipologia di attività economiche:

Tipologia di attività	% di riduzione della superficie promiscua
AUTOCARROZZERIE	30%
VERNICIATURA-GALVANOTECNICI-FONDERIE	30%
FALEGNAMERIE	30%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	30%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	30%
GOMMISTI	30%
TIPOGRAFIE	30%
LAVANDERIE E TINTORIE	15%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	30%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI, AMBULATORI VETERINARI (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale)	15%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	30%
MACELLERIE (per produzione sottoprodotto di origine animale)	30%
PESCHERIE	30%

(per produzione sottoprodotto di origine animale)	
---	--

**3.** Ove la produzione di rifiuti speciali a cui è correlata la riduzione non rientri tra le attività ricomprese nell'elenco, l'agevolazione è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

**4.** Nella determinazione della superficie tassabile oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale non assimilato all'urbano, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza.

**5.** Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo.

Restano invece esclusi dalla detassazione quelli destinati, anche solo parzialmente, al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

**6.** La riduzione di cui al comma 2 del presente articolo deve essere richiesta dagli interessati entro il 30 giugno di ciascun anno e produrrà effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno d'imposizione.

La richiesta di riduzione deve:

✓ indicare il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER.

✓ essere corredata obbligatoriamente da documentazione attestante: la ditta specializzata abilitata al recupero, al trasporto e lo smaltimento dei rifiuti speciali, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, sempre distinti per codici CER, smaltiti presso imprese a ciò abilitate.

**7.** Le ditte specializzate per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto, dei rifiuti speciali e speciali assimilati agli urbani devono essere iscritte all'ALBO DEI GESTORI AMBIENTALI DEI RIFIUTI, presso la Sezione Regionale di appartenenza, ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs n. 152/2006.

## **ART. 22 - Riduzioni tariffarie per le utenze non domestiche**

**1.** Per le Aziende Agrituristiche, tenuto conto della specificità dell'attività svolta e della oggettiva minore capacità di produzione dei rifiuti, viene applicata una riduzione pari al 50% delle tariffe previste nelle categorie Utenze non Domestiche 7 e 8 riportate nell'allegato "B" del presente Regolamento. All'uopo sono state individuate specifiche sottocategorie identificate **7a** e **8a** sempre riportate nel medesimo allegato.

**2.** Alle utenze non domestiche che avviano al recupero rifiuti assimilati (con esclusione degli imballaggi secondari e terziari) tramite soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico, verrà applicata una riduzione della tariffa pari al 25% a condizione che:

- il richiedente produca al Comune apposita documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto assimilato avviato a riciclo-recupero.

- il quantitativo dei suddetti rifiuti – con esclusione degli imballaggi secondari e terziari-rappresentanti almeno il 60% della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente Kd, individuato dall'Ente, della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo. La riduzione viene applicata a conguaglio solo dopo dimostrazione da parte dell'utenza dell'avvenuto recupero tramite:

- a)** documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto assimilato avviato a recupero ( es. formulario di identificazione);
- b)** fatture rilasciate dalla ditta specializzata che effettua l'attività di recupero iscritta all'ALBO DEI GESTORI AMBIENTALI DEI RIFIUTI, presso la Sezione Regionale di appartenenza, ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs n. 152/2006.

**5.** La richiesta deve essere presentata, annualmente, entro il mese di gennaio dell'anno cui si riferisce mentre la documentazione può pervenire anche successivamente e comunque non oltre il mese di giugno del medesimo anno.

La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

**6.** Ai sensi dell'art. 1 comma 86 della Legge n.549/1995, è concessa una riduzione pari al 50% della tariffa per le attività commerciali e artigianali aventi la propria sede operativa in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori di realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.

I requisiti tassativi per beneficiare della suddetta agevolazione sono i seguenti:

**a)** avere la sede operativa della propria attività che si affacci direttamente (con apposito punto di accesso della clientela) sulla strada o area preclusa al traffico a causa dell'apertura di un cantiere per la realizzazione di un'opera pubblica;

**b)** subire la presenza del suddetto cantiere per un periodo superiore a 6 mesi, come stabilito dalla norma di legge.

L'applicazione dell'agevolazione deve essere richiesta da chi ritenga di possedere tutti i necessari requisiti con apposita istanza da indirizzare al Direttore d'area 2 – Servizio Gestione Entrate Tributarie del Comune di Ruvo di Puglia.

Le suddette richieste verranno verificate dai competenti uffici comunali e l'agevolazione verrà riconosciuta sul conguaglio relativo all'annualità di riferimento e, in caso di incapienza, sull'annualità successiva.

L'agevolazione non è concessa alle unità immobiliari che fruiscono di altre agevolazioni.

Per la determinazione del periodo e delle vie interessate si farà riferimento alle ordinanze di limitazione del traffico.

### **ART. 23 - Agevolazione particolare per le utenze non domestiche**

**1.** Al fine di stimolare il ripopolamento del "*Nucleo Antico - Centro Storico*" del Comune di Ruvo di Puglia, mediante:

- a. nuova apertura,
- b. trasferimento, da zone del paese diverse dal *Nucleo Antico/Centro Storico*,
- c. subentri in attività preesistenti per vendita o locazione,

è riconosciuta, a partire dal 1° gennaio 2017 e per la durata massima di 3 anni dalla data di inizio dell'attività, e/o del trasferimento, e/o del subentro, l'esenzione dal pagamento del tributo, a tutte le attività commerciali, attività di Pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande ed attività artigianali (*regolarmente iscritti presso la CC.I.AA. di BARI*) rientranti nel perimetro del Centro Storico di Ruvo di Puglia, ricompreso all'interno dei corsi e delle Piazze principali cittadine ossia: Piazza Matteotti, Piazza Cavallotti, Corso Giovanni Jatta, Piazza Dante,

Corso Cavour, Piazza Bovio, Corso Carafa, Corso Gramsci, con esclusione dei medesimi corsi e piazze.

2. Al fine della corretta definizione del perimetro del “*Nucleo Antico – Centro Storico*”, si fa riferimento alla planimetria allegata al presente Regolamento (**allegato “D”**).

3. Al fine della corretta applicazione dell’esenzione, le categorie di utenze non domestiche (come da DPR 158/99 elencate negli allegati “B” e “C” del presente Regolamento) cui è riconosciuto il beneficio sono le seguenti:

Cat. 13

Cat. 14

Cat. 15

Cat. 17

Cat. 18

Cat. 21

Cat. 22

Cat. 23

Cat. 24

Cat. 25

Cat. 27

4. Non sono esenti dal tributo i soggetti d’imposta che gestiscono le attività commerciali, le attività di Pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande e le attività artigianali esistenti ed operative nel “*Nucleo Antico - Centro Storico*” alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

5. Non si definiscono di “nuova costituzione” e pertanto non sono esenti tutte le attività preesistenti ed operative nel “*Nucleo Antico - Centro Storico*” che, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e per tutta la durata del beneficio accordato, effettuino una mera modifica della forma giuridica precedente (*ad esempio attraverso la costituzione di una società per lo svolgimento di un’attività già svolta in forma individuale o viceversa*), o una modifica della ragione sociale.

6. L’esenzione è concessa agli aventi diritto, su istanza da presentare entro 60 giorni dalla data di avvio dell’attività. Nell’istanza, gli interessati devono dichiarare la data di inizio dell’attività a titolo di nuova apertura, di subentro o di trasferimento da altre zone, dell’attività commerciale, o dell’attività di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, o dell’attività artigianale, così come comunicata al SUAP del Comune di Ruvo di Puglia e di essere iscritti presso la CC.I.AA di Bari.

7. Nel caso in cui l’attività che ha beneficiato dell’esenzione di cui al presente articolo, perda i requisiti sulla base dei quali è stata concessa, il titolare/legale rappresentante, dovrà darne comunicazione all’Ufficio Tributi entro 60 giorni successivi alla perdita dei requisiti medesimi.

8. La copertura del costo delle esenzioni è disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

#### **ART. 24 - Riduzioni per le utenze domestiche**

1. La tariffa, sia nella quota fissa che nella quota variabile, si riduce del 30% a condizione che la sola unità immobiliare adibita a civile abitazione si trovi nelle seguenti condizioni:

- a) abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale, limitato e discontinuo dal soggetto passivo del tributo che risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località

fuori dal territorio comunale o nazionale;

- b)** locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte utilizzate stagionalmente o in modo non continuativo ma ricorrente;

**2.** A partire dall'anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero, iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, concessa in comodato d'uso e comunque non occupata a qualsiasi titolo. Su tale unità immobiliare sempre a partire dall'anno 2015 il tributo sui rifiuti TARI si riduce del 70%.

**3.** Ai fini del riconoscimento della riduzione di cui al comma 2 del presente articolo i contribuenti interessati dovranno presentare, entro il 30 giugno 2015, specifica richiesta ove specificare di essere iscritti all'AIRE, di essere già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza e, per quest'ultima condizione, allegare certificazione rilasciata dal Paese di residenza che attesti lo stato di quiescenza.

**4.** La riduzione di cui al comma 1, si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

**5.** La tariffa, per le utenze domestiche si riduce del 70%, sia nella quota fissa che nella quota variabile, per le unità immobiliari dichiarati inagibili o inabitabili a causa di pericolo derivante da stati di calamità naturali (frana, alluvione, ecc.) o da eventi accidentali (incendio, ecc.) che abbiano comportato l'emissione di un'ordinanza di evacuazione o sgombero da parte dell'autorità competente e fino alla revoca della stessa. Lo stato di inagibilità e la relativa agevolazione ai fini del tributo TARI decorre dalla data di emissione dell'ordinanza e a condizione che il fabbricato effettivamente non sia utilizzato nel medesimo periodo.

**6.** La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

**7.** *[Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, al fine del perseguimento degli obiettivi per il recupero, il riutilizzo ed il conferimento differenziato dei rifiuti, su base comunale e collettiva, si applica una riduzione sulla parte variabile della tariffa **del 10%**.*

*Tale riduzione opera a valere dall'anno successivo e alle seguenti condizioni:*

✓ *solo a totale completamento del servizio di raccolta domiciliare integrata (raccolta differenziata cd. "porta a porta") esteso in tutto il perimetro del servizio*

✓ *in presenza di un incremento della percentuale di raccolta differenziata svolta dalla collettività che dovrà corrispondere ad almeno il 30% rispetto ai risultati ottenuti nell'anno precedente. I risultati raggiunti dovranno essere certificati dal gestore del servizio.] **(comma 7 abrogato da 1/1/2016)***

## **ART. 25 – Riduzioni per Raccolta Differenziata Utenze Domestiche**

**1.** A partire dal 1 gennaio 2016, il Comune di Ruvo di Puglia ha raggiunto l'obiettivo di ridurre il conferimento in discarica di rifiuto indifferenziato, in quanto la raccolta differenziata (cd. *porta a porta*) è stata estesa a tutto il perimetro urbano, incrementando sensibilmente la percentuale di rifiuto differenziato. Pertanto la riduzione della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche prevista dall'ex *comma 7* del precedente articolo 24 - (*abrogato*) viene ridotta automaticamente in quanto direttamente modulata nella tariffa che annualmente viene calcolata ed applicata su base collettiva.

## **ART. 26 – Riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio**

1. In relazione a quanto stabilito nel vigente Regolamento di gestione dei rifiuti, il servizio di raccolta dei rifiuti viene effettuato e garantito entro il perimetro riconosciuto come centro urbano, Zona Industriale, nonché la zona urbana denominata “*CONTRADA MADONNA DI CALENTANO*”, così come delineate nel P.R.G. e/o P.U.G e pertanto tutte le zone che rientrano in tali perimetri si intendono servite.
2. Fermo restando che gli occupanti o detentori delle utenze domestiche e non domestiche situate fuori dei perimetri serviti dal servizio di raccolta *porta a porta* dei rifiuti sono comunque tenuti a conferire i rifiuti urbani ed assimilati al più vicino punto di raccolta, nelle zone in cui non è effettuato il suddetto servizio, la tariffa TARI, è dovuta in misura ridotta nelle seguenti misure:
  - ✓ In misura pari al 40% se, la distanza dai PERIMETRI CHE DELINEANO LE ZONE SERVITE DAL SERVIZIO PAP, non supera i 3000 mt.
  - ✓ In misura pari al 30% se, la distanza dai PERIMETRI CHE DELINEANO LE ZONE SERVITE DAL SERVIZIO PAP, supera i 3000 mt.
3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
4. Le condizioni di fatto, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constatare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al Settore Finanze ed oneri tributari . Dalla data della diffida, qualora non si provveda entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

## **ART. 27 – Esenzioni per le Utenze Domestiche**

1. I Soggetti che versano in una situazione di grave disagio economico sono esonerati dal pagamento della tassa sui rifiuti a condizione che posseggano cumulativamente i seguenti requisiti:
  - a) L'importo del reddito complessivo annuo, tassabili e non ai fini IRPEF, percepito nell'anno precedente dal soggetto richiedente e dal suo nucleo familiare, non deve essere superiore ad €. 6.000,00.
  - b) Il soggetto richiedente ed il suo nucleo familiare non ha avuto accesso, nell'anno per cui chiede l'esenzione, ad altre forme di sostegno economico e/o trattamenti assistenziali riconosciuti dalla legge Italiana ed erogati da Enti pubblici.Coloro i quali rientrano nelle predette condizioni, dovranno annualmente presentare apposita istanza redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi.  
L'istanza deve essere obbligatoriamente corredata, pena la nullità, da dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 nella quale dovranno essere dichiarati:
  - ▶ Tutti i redditi percepiti - tassabili e non ai fini IRPEF - dal soggetto richiedente e dal suo nucleo familiare, relativi all'anno precedente a quello per cui si chiede l'esenzione e si dovrà altresì attestare che:
    - ▶ il soggetto richiedente ed il suo nucleo familiare, nell'anno per cui chiede l'esenzione, non ha avuto accesso ad altre forme continuative di sostegno economico e/o trattamenti assistenziali riconosciuti dalla legge Italiana ed erogati da Enti pubblici, fatta eccezione per i contributi straordinari erogati *una tantum*.

L'istanza con la documentazione allegata, deve essere presentata entro e non oltre il 30 gennaio di ciascun anno d'imposizione presso l'Ufficio Protocollo ed indirizzata all'Ufficio Tributi.

La verifica della sussistenza delle condizioni dichiarate per l'ottenimento dell'esenzione, verrà effettuata dall'ufficio anche mediante consultazione di Banche dati messe a disposizione da altri enti Pubblici previo consenso, se dovuto, del richiedente e del suo nucleo familiare.

**2.** Sono esenti dal tributo tutte le unità immobiliari di proprietà del Comune ed utilizzate per fini istituzionali.

**3.** La copertura del costo delle esenzioni è disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

**4.** Solo e soltanto per l'anno d'imposta 2020 il termine di presentazione dell'istanza, fissata al 30 gennaio, è prorogata al 15 settembre 2020.

#### **ART. 28 - Cumulo di riduzioni**

**1.** Qualora alla stessa utenza si rendessero contestualmente applicabili più riduzioni o agevolazioni, ne sarà applicata solo una soltanto, quella più favorevole al contribuente.

#### **ART. 29 - Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni**

**1.** Fermo restando quanto previsto dal comma 3 del precedente articolo 27, il costo delle riduzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

## TITOLO IV – DICHIARAZIONI E RISCOSSIONE

### ART. 30 - Obbligo di dichiarazione

**1.** I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni;
- la tipologia di attività effettivamente esercitata;
- le utenze locate o concesse in comodato d'uso a persone fisiche o imprese
- i dati catastali dell'unità immobiliare.

**2.** Per i nuclei familiari di residenti, le variazioni anagrafiche rilevanti ai fini tributari saranno direttamente applicate dall'ufficio. I residenti sono tenuti a dichiarare il numero e i dati degli occupanti non appartenenti alla famiglia anagrafica (nucleo familiare) e la relativa variazione degli stessi.

**3.** Al fine di garantire annualmente il rispetto del principio di equità fiscale con conseguente corretta emissione del ruolo ordinario/lista di carico, per tutte le utenze domestiche si opererà d'ufficio l'iscrizione o la voltura - con riferimento al numero dei componenti del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune - per i seguenti soggetti:

**a)** intestatario della scheda anagrafica (*come da certificazione trasmessa dall'Ufficio anagrafe*);

**b)** coniuge superstite o convivente più anziano nel caso di decesso dell'intestatario della scheda anagrafica e della posizione tributaria;

**c)** in assenza di coniuge superstite o convivente più anziano, nel caso di decesso dell'intestatario della scheda anagrafica e della posizione tributaria, in assenza dell'obbligatoria dichiarazione da parte degli eredi, si procederà all'iscrizione d'ufficio in base ai seguenti criteri:

- al titolare di un diritto reale con la maggior quota di possesso,
- in caso di parità di quota di possesso, al titolare di un diritto reale più anziano residente nel Comune di Ruvo di Puglia.

**4.** La dichiarazione presentata da tutti i soggetti passivi può essere rilasciata con le seguenti modalità:

- Direttamente allo sportello dell'Ufficio Tributi
- Tramite invio a mezzo di posta elettronica al sito istituzionale dell'Ufficio
- Tramite invio a mezzo di posta elettronica certificata dell'Ente (PEC)
- Mediante utilizzo del servizio postale

**5.** La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità restino invariate fatta eccezione per il rinnovo della richiesta di agevolazioni e/o esenzioni che vanno annualmente richieste, pena la perdita delle medesime.

**6.** L'Ufficio provvede alla rettifica e/o integrazione di ogni elemento (*quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la rettifica dei Mq., la modifica della categoria d'uso, la decorrenze ecc.*) che risulti incoerente con le informazioni in proprio possesso. Le somme così dovute sono poste in riscossione ordinaria ed il relativo pagamento perfeziona l'obbligo dichiarativo in capo al contribuente. In caso di mancato pagamento, resta salvo il potere di irrogare le sanzioni per omessa o infedele dichiarazione mediante emissione di apposito avviso di accertamento.

### **ART. 31 - Termini di presentazione della dichiarazione**

- 1.** La dichiarazione di inizio occupazione, deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è intervenuto l'utilizzo dei locali o aree. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo.
- 2.** Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi e devono essere presentate entro il termine di cui al comma 1. Di tale variazione in aumento del tributo si tiene conto in sede di conguaglio nell'anno successivo.
- 3.** Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro 60 giorni dalla intervenuta modifica. Tale termine garantisce al contribuente il ricalcolo del tributo dovuto durante il medesimo anno d'imposta evitando pagamenti superiori al dovuto con conseguente richiesta di successivi rimborsi o conguagli.
- 4.** La dichiarazione di cessazione deve essere invece presentata entro 60 giorni dall'avvenuta fine dell'utilizzo dei locali o aree. Tale termine garantisce al contribuente l'abbuono del tributo durante il medesimo anno d'imposta in quanto l'utenza sarà cessata dalla data indicata nella dichiarazione. Anche in questo caso si eviteranno pagamenti superiori al dovuto con conseguente richiesta di rimborsi o conguagli.
- 5.** Se la dichiarazione di cessazione è presentata oltre il suddetto termine, si presumerà che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvi i casi di verificata duplicazione della tassazione e le ipotesi in cui l'utente dimostri, con idonea documentazione, la data di effettiva cessazione.

### **ART. 32 - Tributo provinciale**

- 1.** Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
- 2.** Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'articolo 26 del presente Regolamento.
- 3.** L'amministrazione della Città Metropolitana dovrà corrispondere al comune, per la parte di tributo riscosso dall'Ente, una commissione sulle somme riscosse ai sensi dell'art.19, quinto comma, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,

### **ART. 33 – Riscossione**

- 1.** La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 (Mod. F/24).
- 2.** Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate,

l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute.

**3.** L'ammontare complessivo dovuto è suddiviso in più rate con un minimo di due fino ad un massimo di quattro. Il numero e la scadenza delle rate saranno determinati annualmente con provvedimento Dirigenziale o di Giunta Comunale o di Consiglio Comunale, in base a quanto stabilito dalle norme vigenti per tempo. I versamenti aventi scadenza antecedente il 1° dicembre sono calcolati sulla base degli atti applicabili l'anno precedente. I versamenti aventi scadenza successiva al 1° dicembre devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato.

**4.** L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006

**5.** Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo dovuto nell'anno successivo mediante conguaglio.

**6.** In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un SOLLECITO DI VERSAMENTO, contenente l'importo già richiesto e non pagato, oltre alle spese di notifica, dando un termine di 60 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

#### **ART. 34 - Importo minimo**

**1.** Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta.

**2.** Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 20,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

## **TITOLO V – ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO**

### **ART. 35 – Funzionario Responsabile**

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

### **ART. 36 - Poteri del comune - Attività di controllo e accertamento**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile e, per esso gli uffici incaricati, può:

✓ inviare al contribuente motivato invito a comparire per fornire delucidazioni, esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, o questionari da restituire debitamente sottoscritti;

✓ richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici;

✓ utilizzare dati acquisiti per altro tributo.

✓ utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente, l'accertamento può essere effettuato in base a "presunzioni semplici" di cui all'Art. 2729 del Codice Civile.

4. Il funzionario responsabile, mediante agenti di Polizia Urbana o dipendenti dell'Ufficio Tributi debitamente autorizzati, con preavviso di almeno cinque giorni, può disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, ai soli fini della rilevazione della destinazione, della verifica dei requisiti di non assoggettamento al tributo mediante verifica dello stato dei luoghi e della misura delle superficie.

5. Ai fini dell'attività accertativa, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale, di cui al DPR n. 138/1998, fornita dall'Agenzia delle Entrate/Territorio.

6. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

7. L'avviso di accertamento può essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo, in forma autografa, o a mezzo stampa ai sensi della legge n. 549/95 art. 1 comma 87, previa apposita determinazione dirigenziale o in formato digitale.

8. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante apposito strumento di pagamento determinato dall'ente, se non diversamente disciplinato.

9. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

### **ART. 37 – Sanzioni – Ravvedimento Operoso**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato prevista dall'art. 13 del [D.Lgs. 471/1997](#).
2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100% del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.
3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta ai questionari inviati dal comune entro il termine di sessanta giorni dalla notifica degli stessi, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
4. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
5. L'irrogazione delle sanzioni deve avvenire, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione, seguendo le disposizioni recate dagli artt. 16 e 17 del [D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472](#).
6. La sanzione è aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli artt. 13, 16 e 17 del D.Lgs. n. 472/97 o in dipendenza di adesione all'accertamento, di mediazione e di conciliazione, qualora non concorrano circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione.
7. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza secondo quanto stabilito dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97 comma 1 lettere a), a)-bis, b), b)-bis, b)-ter, c).
8. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. L'importo delle sanzioni e degli interessi va aggiunto all'imposta da versare e sul modello F24 o sul bollettino bisogna barrare la casella "Ravvedimento".

### **ART. 38 - Dilazioni di pagamento per avvisi di accertamento**

1. Il Funzionario responsabile, su istanza del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento esecutivo ex art. 1, comma 792 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e *ss.mm.ii.* o a seguito di notifica di ingiunzione fiscale, in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate, entro i limiti di seguito indicati, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00:

fino a euro 100,00	nessuna rateizzazione;
da euro 100,01 a euro 500,00	fino a tre rate mensili;
da euro 500,01 a euro 1.000,00	fino a sei rate mensili;
da euro 1.000,01 a euro 2.000,00	fino a dodici rate mensili;
da euro 2.000,01 a euro 4.000,00	fino a diciotto rate mensili;
da euro 4.000,01 a euro 6.000,00	fino a ventiquattro rate mensili;
oltre 6.000,01	fino a trentasei rate mensili

2. La domanda di rateizzazione, per somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento esecutivo ex art. 1, comma 792 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e *ss.mm.ii.* o a seguito di

notifica di ingiunzione fiscale, deve essere presentata prima dell'inizio delle procedure esecutive. La prima rata deve essere versata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di rateizzazione con applicazione degli interessi legali, con decorrenza dalla data di scadenza di pagamento del relativo tributo. Le eventuali spese accessorie dovute per la riscossione coattiva di somme rateizzate, sono in ogni caso a carico del contribuente beneficiario della rateizzazione.

**3.** In sede di istanza il contribuente deve dichiarare di rinunciare alla presentazione del ricorso.

**4.** Alla richiesta di rateizzazione, in ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, dovrà essere allegato:

**a)** auto-dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 della sussistenza di temporanee obiettive difficoltà economiche e finanziarie;

**b)** l'ultimo estratto conto disponibile e quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito al fine di comprovare lo stato di difficoltà economica.

**5.** Il funzionario responsabile valuta l'istanza e dispone in merito alla richiesta di rateazione nel rispetto delle seguenti condizioni e limiti:

**a)** inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni relative alle entrate oggetto del presente Regolamento;

**b)** la scadenza di ogni singola rata è fissata nell'ultimo giorno del mese;

**c)** la durata massima della rateazione non può essere superiore a 36 mesi;

**d)** alla rateizzazione devono essere applicati gli interessi calcolati al tasso legale;

**e)** la rateazione non può essere concessa per importi inferiori ad €. 100,00 ed è facoltà del Funzionario responsabile richiedere idonea garanzia, comunque obbligatoria per importi superiori ad €. 20.000,00.

**6.** Il funzionario responsabile, previo accertamento dei presupposti per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza emette un proprio motivato provvedimento con cui concede il beneficio della rateizzazione ovvero respinge l'istanza.

**7.** La rateizzazione in ogni caso non è concessa nei seguenti casi:

**a)** qualora il contribuente non abbia soddisfatto le richieste di cui al comma 4

**b)** qualora siano già iniziate le procedure esecutive

**c)** qualora il contribuente risulti inadempiente o moroso rispetto a precedenti rateazioni o dilazioni relative alle entrate oggetto del presente Regolamento;

**d)** se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a €. 100,00.

**8.** E' possibile chiedere la rateizzazione anche cumulativa del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e alla medesima tipologia (*es. più avvisi di accertamento/ingiunzioni fiscali*); in tal caso le soglie d'importo si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede, cumulativamente, la dilazione.

**9.** Il contribuente decade automaticamente dal beneficio concesso in caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate, anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateizzazione, con conseguente obbligo di pagamento del debito residuo in unica soluzione entro i successivi 30 giorni. Il credito residuo non può più essere rateizzato.

**10.** In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di ulteriori trentasei rate mensili rispetto al piano originario, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 9.

**11.** Restano ferme le specifiche disposizioni previste in materia, ed in particolare:

**a)** dall'articolo 17-bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 546, per quanto riguarda la rateizzazione delle somme dovute a seguito mediazione;

**b)** dall'articolo 48, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 546, per quanto riguarda la rateizzazione delle somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale.

**12.** Per la richiesta di rateizzazione degli avvisi di accertamento emessi entro il 31/12/2019 trova applicazione il previgente Regolamento Tari.

### **ART. 39 - Riscossione coattiva**

**1.** La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.

**2.** Ai sensi dell'Art.3, comma 10 del D.L. n. 16/2012, l'Ente locale procede alla riscossione coattiva anche se l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, risulta inferiore all'importo di euro 30,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

### **ART. 40 – Interessi**

**1.** Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

### **ART. 41 – Rimborsi**

**1.** Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

**2.** Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 40, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

**3.** Non si procede al rimborso per importi pari o inferiori a 12,00 euro.

### **ART. 42 – Contenzioso**

**1.** Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al [D.Lgs. n. 546/92](#) e successive modificazioni ed integrazioni.

**2.** Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'avviso di accertamento o di ogni altro atto da impugnare.

**3.** Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, si applica l'art. 17-bis del [D.Lgs. 546/1992](#).

## **TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE**

### **ART. 43 – Disposizioni finali e Entrata in vigore**

- 1.** Per quanto non previsto espressamente nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni di Legge vigenti in materia.
- 2.** Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in materia tributaria. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere riferiti al testo di legge vigente.
- 3.** Tutte le disposizioni contenute nel previgente Regolamento IUC – Componente TARI – trovano applicazione sino al 31 dicembre 2019
- 4.** Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2020

## **ALLEGATO "A"**

### **Sostanze assimilate ai rifiuti urbani**

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

1. rifiuti di carta, cartone e similari;
2. rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
3. imballaggi primari
4. imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
5. contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
6. sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
7. accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
8. frammenti e manufatti di vimini e sughero,
9. paglia e prodotti di paglia;
10. scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
11. fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
12. ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
13. feltri e tessuti non tessuti;
14. pelle e simil - pelle;
15. gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali come camere d'aria e copertoni;
16. resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
17. imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
18. moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
19. materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
20. frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
21. rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
22. manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
23. nastri abrasivi;
24. cavi e materiale elettrico in genere;
25. pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
26. scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;  
scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
27. residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
28. accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

1. rifiuti delle cucine;
2. rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
3. vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
4. rifiuti ingombranti
5. spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
6. indumenti e lenzuola monouso;
7. gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
8. pannolini pediatrici e i pannoloni,
9. contenitori e sacche delle urine;
10. rifiuti verdi.

## ALLEGATO "B"

### Categorie di utenze non domestiche.

Comuni con più di 5.000 abitanti
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
<b>07a Agriturismo con albergo e ristorante</b>
08. Alberghi senza ristorante
<b>08a Agriturismo solo con ristorante</b>
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
<b>11. Agenzie, uffici</b>
<b>12. Banche e istituti di credito, studi professionali</b>
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club

## ALLEGATO "C"

### **Categorie di UtENZE Non Domestiche raggruppate per Codici ATECO**

Le utenze non domestiche, così come identificate dal DPR. 158/1999, sono suddivise nelle seguenti categorie di attività effettuata sulla base delle classificazioni attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT.

Le attività non ricomprese nel seguente elenco sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

#### **Categoria 1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto**

Associazioni o istituzioni con fini assistenziali

Associazioni o istituzioni culturali

Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro

Associazioni o istituzioni benefiche

Associazioni o istituzioni religiose

Associazioni politiche

Partiti politici

Associazioni sindacali

Scuole da ballo

Musei e gallerie pubbliche e private

Scuole parificate di ogni ordine e grado

Scuole private di ogni ordine e grado

Scuole del preobbligo private

Collegi ed istituti privati di educazione

Ludoteche

Centri di istruzione e formazione lavoro

#### **Categoria 2 - Cinematografi e teatri**

Cinema

Teatri

Cinema e teatri all'aperto

#### **Categoria 3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta**

Autorimesse pubbliche (*parcheggio mezzi aziendali*)

Ricovero mezzi linee trasporto urbano

Tettoie destinate ad uso impianti lavaggio

Magazzino deposito in genere senza vendita

Magazzini deposito di stoccaggio

#### **Categoria 4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi**

Campi da calcio (*le sole aree assoggettate al tributo*)

Campi da tennis (*le sole aree assoggettate al tributo*)

Piscine (*le sole aree assoggettate al tributo*)

Palestre ginnico sportive

Distributori carburanti

#### **Categoria 5- Stabilimenti balneari \* (*assenti*)**

Stabilimenti balneari

#### **Categoria 6 - Esposizioni, autosaloni**

Autosaloni (*ricomprende le aree espositive e di vendita*)  
Saloni esposizione in genere  
Gallerie d'arte

#### **Categoria 7 - Alberghi con ristorante**

#### **Categoria 8 - Alberghi senza ristorante**

Ostelli per la gioventù  
Alberghi  
Locande  
Pensioni  
Residences

#### **Categoria 9 - Case di cura e riposo**

Case di cura e di riposo

#### **Categoria 10 - Ospedali**

Ospedali (*le sole aree assoggettate al tributo*)  
Cliniche private (*le sole aree assoggettate al tributo*)

#### **Categoria 11 - Uffici, agenzie, studi professionali**

Uffici di Enti pubblici (*diversi da quelli comunali*)  
Uffici postali  
Studi legali  
Studi notarili  
Studi tecnici  
Studi ragionieri, commercialisti, periti  
Studi sanitari privati  
Uffici assicurativi  
Uffici in genere  
Autoscuole  
Laboratori di analisi (*le sole aree assoggettate al tributo*)  
Agenzie di viaggio  
Internet point (*se non annessi ad altre attività prevalenti es. bar, tabaccherie ecc.*)  
Emittenti radio tv pubbliche e private  
Caserme

#### **Categoria 12 - Banche ed istituti di credito**

Istituti bancari di credito  
Istituti finanziari pubblici  
Istituti finanziari privati

#### **Categoria 13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli (\*)**

Librerie  
Cartolerie  
Bazar / Empori  
Abbigliamento  
Pelletterie  
Pelliccerie  
Elettrodomestici  
Materiale elettrico  
Apparecchi radio tv (*audio/video*)

Telefonia  
Mercerie e filati  
Vendita di articoli funerari e cimiteriali  
Articoli casalinghi/ biancheria per la casa/biancheria underwood  
Detersivi  
Giocattoli  
Colori e vernici  
Articoli sportivi  
Calzature  
Sementi e prodotti agricoli e da giardino  
Arredamenti  
Materiale termoidraulico  
Materiali da costruzione, ceramiche, piastrelle, legnami, ecc.,  
Prodotti di profumeria e cosmesi  
Esercizi commerciali ingrosso con vendita  
Negozi di mobili e macchine per uffici  
Apparecchiature informatiche  
Negozi vendita ricambi ed accessori per auto e natanti  
Vendita animali domestici e prodotti annessi  
Gioiellerie e Orologerie  
Pietre e metalli preziosi  
Ceramica, cristalleria  
Strumenti musicali  
Bigiotterie  
Dischi e videocassette  
Articoli di ottica  
Articoli di fotografia

**(\*) oltre all'elencazione riportata, non esaustiva, rientrano nella categoria 13 tutte le altre attività di vendita di "beni durevoli"**

**Categoria 14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze**

Edicole giornali  
Tabaccherie  
Farmacie  
Parafarmacie  
Erboristerie  
Articoli sanitari  
Articoli di odontotecnica  
Locali vendita all'ingrosso per le attività comprese nella categoria e similari

**Categoria 15 – Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato**

Antiquariato/ oggetti d'arte  
Negozi di filatelia e numismatica  
Tessuti  
Numismatica  
Articoli da collezionismo  
Attività di vendita ingrosso per le attività comprese nella categoria e similari

**Categoria 16 - Banchi di mercato beni durevoli**

Aree occupate da banchi di beni non alimentari

**Categoria 17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista**

Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche ecc.  
Parrucchieri e barbieri  
Sale piercing/tatuaggi  
Altre aree destinate ad attività di servizi per la persona

**Categoria 18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista**

Elettricista  
Negozzi pulitura a secco  
Lavanderie industriali  
Laboratori e botteghe artigiane  
Attività artigianali escluse quelle indicate in altre categorie  
Falegnamerie  
Legatorie/tipografie

**Categoria 19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto**

Autofficine  
Carrozzerie  
Elettrauto  
Officine in genere  
Autolavaggi

**Categoria 20 - Attività industriali con capannoni di produzione**

Stabilimenti industriali

**Categoria 21 - Attività artigianali di produzione beni specifici**

Attività artigianali di produzione beni specifici

**Categoria 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub**

Ristoranti  
Rosticcerie  
Trattorie  
Friggitorie  
Self service  
Pizzerie  
Tavole calde  
Agriturismo  
Osterie con cucina  
Pub  
Kebab  
Attività rientranti nel comparto della ristorazione

**Categoria 23 - Mense, birrerie, amburgherie**

Refettori in genere  
Mense  
Birrerie  
Osterie senza cucina  
Amburgherie

**Categoria 24 - Bar, caffè, pasticceria**

Bar  
Caffè  
Bar pasticceria

Bar gelaterie  
Gelaterie  
Pasticcerie

**Categoria 25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari**

Negozi confetterie  
Negozi generi alimentari  
Panifici  
Latterie/prodotti caseari  
Macellerie  
Salumerie  
Pollerie  
Negozi prodotti surgelati  
Supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso  
Bottiglierie, vendita vino /enoteche  
Locali vendita ingrosso generi alimentari

**Categoria 26 - Plurilicenze alimentari e/o miste**

Plurilicenze alimentari e/o miste

**Categoria 27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio**

Negozi di frutta e verdura  
Pescherie  
Pizza al taglio  
Negozi di fiori e piante  
Locali vendita di fiori e piante annessi alle serre  
Locali vendita ingrosso per le attività Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

**Categoria 28 - Ipermercati di generi misti**

Ipermercati di generi misti  
Magazzini grande distribuzione

**Categoria 29 - Banchi di mercato generi alimentari**

Aree occupate da Banchi di generi alimentari

**Categoria 30 - Discoteche, night club (attività intrattenimento e divertimento)**

Night clubs  
Ritrovi notturni con bar ristoro  
Clubs privati con bar ristoro  
Sale da gioco/biliardo  
Ricevitorie Totip, Lotto e totocalcio


# ALLEGATO "D"

## CENTRO STORICO - BORGO ANTICO



### LEGENDA

— attività escluse dal provvedimento di esonero pagamento TARSU (attività prospicienti i Corsi cittadini)

 zona del centro storico nella quale ricadono le attività esonerate dal pagamento TARSU